

# Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;  
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;  
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

*(Seduta del 3 luglio 2008)*

Relatore di maggioranza: KATIA MAMMOLI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

## sulla proposta di legge n. 251

a iniziativa del Consigliere MOLLAROLI

*presentata in data 26 giugno 2008*

MODIFICA ALL'ARTICOLO 6, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE

10 AGOSTO 1988, N. 34

“FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI”

**RELAZIONE ORALE**

**Testo proposto****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 6 della l.r. 34/1988)*

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari), da ultimo modificata con l.r. 29 aprile 2008, n. 7, è sostituita dalla seguente:

“b) con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento, i requisiti e la durata dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo, comprensivo dell'indennità annua lorda prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell'incarico non può superare quello della legislatura. All'incarico di collaborazione coordinata e continuativa non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”.

**Testo approvato dalla Commissione****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 6 della l.r. 34/1988)*

***Identico***